

COMUNE DI MISILMERI

2 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. L

1 8 GEN 2012

del

Oggetto: Interruzione del servizio di raccolta rifiuti nel territorio di Misilmeri dal 05.01.2012. Fornitura gasolio per autotrazione

IL SINDACO

Premesso:

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio da parte del Co.In.R.E.S. e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- che questa Amministrazione in accordo con alcuni Sindaci dei Comuni dell'ATO giusta nota prot. n.3372 del 19.02.2010 del Comune di Casteldaccia indirizzata al Commissario ad Acta, ha ritenuto opportuno attivare in forma diretta il servizio di raccolta dei rifiuti, utilizzando l'autorizzazione per il conferimento in discarica in possesso del CO.IN.R.E.S;

Considerato che:

- con la determinazione n.10 del 23.02.2010 il consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto che il Consorzio non è più i condizione di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;
- che con la determinazione n.11 del 23 .02.2010 con la quale il consiglio di amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RRSSUU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitaria e di Ufficiali di governo, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni

- che con la determinazione n.12 del 23.02.2010 il Consiglio di Amministrazione del COINRES ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al COINRES per la raccolta dei rifiuti nei Comuni nelle condizioni di emergenza;
- che con la determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
 - che l'art.19 della L.R. 9/2010, al fine di garantire la transazione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuato specifiche regole cui devono attenersi le istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla predetta legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito;
 - che con circolare n.2/2010 il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ha stabilito che, ai sensi della disposizione n. 28 del 14.12.2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.:
 - Che la circolare è stata pubblicata sulla GURS n.57 del 31.12.2010 e che quindi il termine resta fissato per il 31.12.2011;
 - Che questo Comune, per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti cha affidato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 e s.m.i, il servizio di locazione senza conducente (nolo a freddo), per otto mesi, di n.4 autocompattattori e n.2 autocarri leggeri tipo gasolone e che lo stesso è scaduto il 27.06.2011;
 - Che in considerazione della mancata costituzione della suddetta SRR, in via cautelativa ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n.4 autocompattatori senza conducente (nolo a freddo), per mesi 10, per la raccolta di RSU, nelle more della costituzione delle SRR;
 - Che pertanto con determinazione n.51 Area VI del 01.04.2011 è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;
 - Che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza di igienico sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;
 - Che in data 16.06.2011 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta Tech servizi, con sede in Siracusa C.da Vignarelli zona industriale Floridia;
 - Che la precedente fornitura di autocompattatori si è conclusa il 26.06.2011;
 - Che pertanto è stata affidata la fornitura degli autocompattatori di cui alla gara del 16.06.2011, a partire dal 27.06.2011, data nella quale sono stati consegnati al Comune i mezzi;

Considerato:

che a far data dal 5.01.2012 il COINRES ha sospeso il servizio nel territorio di Misilmeri senza preavviso e senza giustificato motivo e che ciò ha determinato l'accumularsi di RSU lungo le strade del centro urbano e della frazione di Portella di Mare;

che il Comune ha provveduto a segnalare al COINRES l'interruzione del servizio da parte degli operatori del Consorzio, chiedendo che venissero adottati provvedimenti immediati per la risoluzione delle problematiche connesse con la mancata raccolta, anche attraverso l'assegnazione di personale addetto al servizio in altri territori del Consorzio;

che ad oggi il COINRES non ha dato comunicazione alcuna, né ha adottato provvedimenti atti a risolvere l'emergenza venutasi a creare;

che, al fine di scongiurare l'emergenza igienico-sanitaria, è stata individuata la ditta Tech servizi s.r.l. corrente in Floridia, Siracusa, aggiudicataria della gara avanti citata, per la fornitura per 4(quattro) giorni di un congruo numero di mezzi e di manodopera per la raccolta e il conferimento in discarica dei RSU giacenti ai bordi delle strade nel territorio di Misilmeri con l'esclusione della fornitura del gasolio per autotrazione per il quale il Comune ha attivato una convenzione di fornitura con la CONSIP;

che con ordinanza nn. 1 e 2/2012 è stato ordinato alla ditta Tech servizi srl, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – zona industriale Floridia, di fornire i mezzi e il personale per scongiurare l'emergenza igienico-sanitaria per la durata di giorni quattro e quindi fino al 20.01.2012;

che a seguito allo sciopero dei trasportatori iniziato in data 16/01/2012 i rifornimenti Q8 della zona non sono in grado di fornire il carburante necessario ai mezzi forniti dalla Tech servizi s.r.l.;

che al fine di provvedere all'approvvigionamento di carburante necessario per garantire la normale raccolta ed il conferimento presso la discarica autorizzata di Siculiana degli RSU, si ritiene indispensabile ordinare alla ditta Cancascì petroli s.r.l., con sede in Misilmeri, la fornitura presso il deposito della Tech servizi s.r.l. sito nella SS.121, di litri 1200 di gasolio per autotrazione.

Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

Alla ditta Cancascì petroli s.r.l., con sede in Misilmeri, la fornitura immediata presso il deposito della Tech servizi s.r.l. sito nella SS.121 Km 240,500, di litri 1200 di gasolio per autotrazione:

Dare atto che la spesa scaturante dall'adozione della presente ordinanza sarà decurtata da quelle dovute a qualsiasi titolo al COINRES;

Di notificare la presente ordinanza alla ditta Cancascì petroli s.r.l., con sede in Misilmeri.

Di trasmettere la presente ordinanza all'Area VI, all'Area II e al Comando di P.M. del Comune di Misilmeri e all'ufficio messi.-

Di notificare la presente ordinanza al COINRES.

IL SINDACO (Pictro D'Aì)